CAMERA DEI DEPUTATI N. 5077-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SACCOMANDI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

Presentato il 17 settembre 1990

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

(Relatore: **Carlo D'AMATO**)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 16 ottobre 1990. In data 17 ottobre 1990 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

ART 1

1 È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1990, n 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

2 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere *b)*, *c)* e *d)*, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n 32 Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

ART 1

1 Il decreto-legge 15 settembre 1990, n 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

2 *Identico*

acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno, il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1° luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 20 ottobre con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 167 del 19 luglio 1990

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N 261

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma

« 6-*bis* Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990 »

All'articolo 2, al comma 1, le parole « 31 dicembre 1988 » *sono sostituite dalle seguenti* « 31 dicembre 1989 »

All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente

« 3-*bis* La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, è differita al 31 dicembre 1990 Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente

« ART 3-*bis* — 1 Il termine del 30 giugno per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane del certificato del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 38, è prorogato al 31 ottobre 1990 »

All'articolo 4

al comma 3, le parole da « sulla base di quanto disposto » *fino a* « n 118 del 23 maggio 1990 » *sono soppresse e le parole* « termine del 30 settembre 1990 » *sono sostituite dalle seguenti* « termine del 30 novembre 1990 »,

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti

« 3-*bis* Ai fini della determinazione delle somme di denaro *una tantum* previste dagli articoli 7, secondo comma, e 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto

3-*ter* La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n 25, e ridotta al 10 per cento

3-*quater* All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n 1293, come sostituito dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n 25, e aggiunto il seguente comma

"Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione"

3-*quinquies* In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'*una tantum* Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n 25, si applicano agli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale

3-*sexies* Il bollo di quietanza non e dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali »

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente

« ART 4-*bis* — 1 Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n 142, è prorogato al 31 dicembre 1990 »

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma

« 3-*bis* All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, l'ultimo periodo e sostituito dal seguente "Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n 165, di

conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita di rinnovo degli stessi" »

All'articolo 6, al comma 3, dopo le parole « per la produzione di energia elettrica », *sono aggiunte le seguenti* « , negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attivita di coltivazione di idrocarburi »

All'articolo 8

il comma 1 è sostituito dal seguente

« 1 Il quantitativo massimo di prodotti in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole è pari al consumo medio dei tre anni solari precedenti »,

il comma 2 è soppresso,

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente

« 3-*bis* I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati alla produzione di ossidi di alluminio, e destinati altresì ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale »,

al comma 5, al capoverso, lettera H), *dopo il punto 9) è aggiunto il seguente*

« 9-*bis)* destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonche al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli, e comunque destinati per i lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura aliquota per ettolitro pari al 30 per cento delle aliquote di cui al punto 1) corrispondente al tipo di olio usato »

All'articolo 10, sono aggiunti in fine i seguenti commi

« 4-*bis* L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da paesi della CEE e di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, e estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da paesi terzi

4-*ter* L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5 e fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni »

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti

« ART 10-*bis* — 1 Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonche di bevande alcoliche cui la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni e consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la responsabilita sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n 762, al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistate dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione

2 E fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non e stata corrisposta l'imposta di fabbricazione

3 I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti

4 Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso di applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n 43 »

ART 10-*ter* — 1 Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e abrogato

2 L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n 2248, è abrogato

3 La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non e soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine »

L'articolo 11 è soppresso

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente

« ART 12-*bis* — 1 Resta fermo il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n 692, e in particolare l'applicazione di tale articolo ai fondi rustici di qualsivoglia natura di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n 11, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il canone equo stabilito dalla normativa sull'affitto dei fondi rustici per i terreni sia patrimoniali disponibili sia demaniali e assimilati, inclusi tra questi le pertinenze idrauliche demaniali di cui al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n 1338 »

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Parere sul disegno di legge n 5077

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

all'articolo 1, comma 3, si sopprima la previsione in base alla quale l'ammontare delle tasse riscosse per servizi resi dal comune per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia versata in apposito capitolo del bilancio dello Stato,

all'articolo 6, comma 1, si elimini la disparità di trattamento quanto all'ammontare dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,

e con la seguente osservazione

si valuti l'opportunita di sopprimere l'articolo 11

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

Parere sul disegno di legge n 5077

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

che al comma 3 dell'articolo 6 siano soppresse le parole « e agricole »,

che all'articolo 8 siano soppressi i commi 1 e 2,

che al comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole « e delle colture protette » siano aggiunte le parole « e dell'avicoltura »,

e con la raccomandazione che dopo gli articoli 8 e 12 siano inseriti i seguenti articoli 8-*bis* e 12-*bis*

ARTICOLO 8-*bis*

1 La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n 474, di conversione del decreto-legge 5 maggio 1957, n 271, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n 9 e sostituita dalla seguente

« *a)* l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacita superiori a 45 metri cubi Nel caso di depositi per usi privati ed agricoli, agli effetti di tale limite, non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti »

2. Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato un deposito di olio combustibile per usi privati, agricoli ed industriali avente una capacità superiore a 10 metri cubi, senza averne fatta preventiva denuncia all'organo competente per territorio.

ARTICOLO 12-*bis*.

1. Resta fermo il dettato dell'articolo 9 del decreto-legge 3 ottobre 1981, n. 516 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e in particolare l'applicazione di tale articolo ai fondi rustici di qualsivoglia natura di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni compreso il canone equo stabilito dalla normativa sull'affitto dei fondi rustici per i terreni sia patrimoniali disponibili sia demaniali e assimilati, inclusi tra questi le pertinenze idrauliche demaniali di cui al regio decreto-legge 18 dicembre 1936, n. 1338.

2. Per quanto concerne le imposte di fabbricazione e le corrispondenti sovraimposte di confine sugli spiriti, di cui all'articolo 10, si raccomanda, per il futuro, di non procedere ad ulteriori aumenti fino all'adozione di un regolamento comunitario in materia, tenuto conto che in sede CEE si sta tentando di pervenire ad una omogeneizzazione del settore.

Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 219 del 19 settembre 1990.*

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è differito fino al 20 ottobre 1990.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con

particolare riferimento ai termini, alle modalita ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente

3 La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991 I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990

4 I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce

5 Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica, il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

6 Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento

ARTICOLO 2

1 Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi

2 L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate

3 Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n 1175, pendenti presso le competenti autorita amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro 180 giorni dalla data suddetta all'autorita competente a decidere, indicando la residenza o domicilio In difetto di tale istanza il ricorso stesso e definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate Nell'istanza il contribuente puo chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1

ARTICOLO 3

1 Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l-*bis)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, le parole « che – direttamente o indirettamente – controllano l'impresa o ne sono controllate » sono sostituite dalle seguenti « che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa »

2 Le disposizioni di cui alla lettera *a)*, comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

3 A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, e abrogato

4 Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si da per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa

5 La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta

6 Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto n 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte

7 Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire

13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

ARTICOLO 4.

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a lire 8.000.000, è stabilita nella misura di lire 1.000.000 per ammontari compresi tra lire 8.000.001 e lire 20.000.000, di lire 2.000.000 per ammontari compresi tra lire 20.000.001 e lire 100.000.000 e di lire 3.000.000 per ammontari oltre lire 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il predetto termine del 30 settembre 1990.

ARTICOLO 5.

1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole « del demanio o del patrimonio » sono aggiunte le seguenti: « indisponibile e ».

3 Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento

ARTICOLO 6

1 L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e aumentata a lire 196 al metro cubo Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, l'imposta e dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo

2 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n 37 del 26 giugno 1986, nonche sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui

3 È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa

ARTICOLO 7

1 Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi

a) acqua ragia minerale, da lire 6 450 a lire 29 500 per ettolitro alla temperatura di 15° C,

b) petrolio lampante, da lire 25 000 a lire 43 200 per ettolitro alla temperatura di 15° C,

c) « cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17 000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da lire 2 500 a 4 320 per ettolitro, alla temperatura di 15° C,

d) oli da gas, da lire 43 420 a lire 86 840 per ettolitro alla temperatura di 15 °C,

e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52 000 a lire 104 000 per cento kg,

f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 24.500 per cento kg., e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 58.437 per cento kg.

ARTICOLO 8.

1. Alla tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera B) Benzina, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: « 5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali la agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale. »;

b) alla lettera D) Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: « 5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale. »;

c) alla lettera F) Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: « 2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione. ».

2. Sono soppresse la lettera B), punto 3), la lettera C), punto 1), e la lettera E), punto 4), della tabella A, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: « 11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg. lire 6.000. ».

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (2) (3)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 2.386 per ettolitro.

(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 9.000

b) semifluidi 21.838

c) fluidi 24.406

d) fluidissimi 57.785

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 4.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (1)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 9.000

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg 9.000 (1) ».

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera *B)*, punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *D)*, punto III, lettera *a)*, le parole « 53 centistokes (7 gradi Engler) » sono sostituite dalle seguenti « 91 centistokes (12 gradi Engler) »;

b) alla lettera *D)*, punto III, lettera *b)*, le parole « 53 centistokes (7 gradi Engler) » sono sostituite dalle seguenti « 91 centistokes (12 gradi Engler) ».

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

8 Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n 1852, è sostituito dal seguente « Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi »

ARTICOLO 9

1 In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992

2 Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

3 Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ARTICOLO 10

1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546 000 a lire 764 400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C

2 L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 442 000 a lire 618 800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C

3 La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 618 800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 764 400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993

4 Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n 408, sono ridotte al 35 per cento

ARTICOLO 11

1 È istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori

2 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo

3 Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ARTICOLO 12

1 L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n 407, e ulteriormente integrato di lire 1 534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4 017 miliardi per l'anno 1991 Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n 93

2 Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto

3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ARTICOLO 13

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI – FORMICA – CARLI – CIRINO POMICINO – SACCOMANDI – BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*, VASSALLI